Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 82**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 marzo 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 *febbraio* 1963, *n.* 280.

Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, è modificato come segue:

« E' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F. A. B.).

Le borse vengono conferite, con le norme previste dall'articolo 3, a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato con l'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio del Fondo è costituito da un capitale fruttifero di lire 10.000.000 versato alla Cassa depositi e prestiti.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dagli interessi sul capitale costituito in patrimonio;

b) dal contributo annuo globale di lire 10.000.000 a carico delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sarà determinata, di anno in anno, dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovrimposte ed il cui versamento al Fondo sarà effettuato dalle Camere stesse, con le modalità stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;

c) dal contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083;

d) da eventuali contributi ed offerte di altre Amministrazioni, enti o privati;

e) dalle somme disponibili presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotte lire 10.000.000 versate alla predetta Cassa ai sensi del comma precedente.

Con le entrate predette si provvede al pagamento degli assegni mensili e al rimborso delle spese di viaggio ai titolari delle borse, nonché a tutte le altre spese necessarie per il funzionamento del Fondo ».

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'industria e per il commercio, saranno stabilite le nuove norme per l'amministrazione del Fondo, nonché quelle relative ai requisiti di ammissione al concorso, alla concessione e al godimento delle borse ed al controllo dell'attività svolta all'estero dai beneficiari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PRETI — PICCIONI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281.

Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.
DEFINIZIONI E NOMENCLATURA

Art. 1.

Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonchè chimico-industriale, isolati o tra loro convenientemente mescolati.

Sono « mangimi semplici di origine vegetale » i singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi semplici di origine animale » i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi composti » le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono « integratori per mangimi » le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido non costituente fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i princìpi attivi di cui al comma precedente che sono consentiti nella preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali.

Sono « mangimi semplici integrati » e « mangimi composti integrati » le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori.

Sono « mangimi composti concentrati » i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Il termine « nucleo » è riservato al mangime composto integrato concentrato.

Nella preparazione dei mangimi composti e dei mangimi integrati possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industriali e di origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati.

Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle stabilite nel presente articolo.

Art. 2.

Ai fini della presente legge la denominazione di « panello » è riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, dei frutti e di altre materie oleose.

Quando i panelli sono posti in vendita sotto forma di farina, è obbligatoria la denominazione di « panello macinato ».

Le denominazioni di « panello in scaglie » e di « expeller » si equivalgono e sono riservate ai residui della spremitura dei semi, dei frutti e di altre materie oleose, eseguita con speciali mezzi meccanici.

La denominazione di « farina di estrazione » è riservata alle farine di semi, frutti e materie oleose trattati con solventi chimici, anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, di torte o di scaglie.

Le denominazioni di « panello macinato », « panello in scaglia », « expeller » e « farina di estrazione », devono essere sempre seguite dalla indicazione della materia prima da cui derivano.

Le denominazioni di « crusca », « cruschello », « tritello », « farinaccio », « farinetta », sono riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso.

Nei sottoprodotti di cui al comma precedente, è tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili, normalmente contenuti nel cereale sottoposto a macinazione.

Art. 3.

Ai fini della presente legge la denominazione di « gemma di riso » è riservata al sottoprodotto della lavorazione del risone, costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso.

La denominazione di « pula vergine » è riservata al sottoprodotto costituito dal pericarpo polverizzato della cariosside svestita e da piccole quantità di sostanze amidacee.

La denominazione di « puletta di riso » è riservata al prodotto intermedio fra la lolla e la pula, costituito da pula e da frantumi di lolla a cui sono associati polvere e terriccio.

La denominazione di « farinaccio » di riso è riservata al sottoprodotto costituito da sostanza farinosa biancastra formata, oltre che dai tegumenti più esterni della cariosside, da cellule aleuroniche ed in maggior misura dalle cellule endodermiche nonchè da grani di riso finemente triturati.

E' ammesso il commercio della pula di riso in genere, purchè i suoi contenuti percentuali di fibra grezza, di ceneri e di silice non superino rispettivamente il 14 per cento, il 13 per cento, ed il 2,50 per cento riferiti a sostanza secca.

CAPO II.
AUTORIZZAZIONI ED IMPORTAZIONI

Art. 4.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici di origine animale » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della Provincia che la concede, a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri della industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Art. 5.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi composti » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della Provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri della industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 6.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici integrati » o « mangimi composti integrati » deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri della agricoltura e delle foreste, e della sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Ove nella produzione dei « mangimi composti integrati » siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 7.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi della opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo.

Art. 8.

Per la vendita di ogni singolo integratore, sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministero della sanità che la concede di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo seguente, che accerta la corrispondenza dell'integratore alle caratteristiche previste nell'articolo 1.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e ne stabilisce le percentuali massime e minime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco degli integratori che abbiano ottenuta la registrazione ai sensi dei commi precedenti.

Art. 9.

Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero delle finanze, appartenente al Laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli Istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

due rappresentanti degli allevatori.

La Commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle Amministrazioni interessate.

Art. 10.

Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osser-

vanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove sono espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

Fermo restando l'obbligo di indicare i componenti, per gli integratori ed i mangimi integrati di importazione potrà prescindersi dalla prescrizione concernente l'uso della lingua italiana e l'indicazione dei pesi con il sistema metrico decimale purchè i prodotti siano avviati direttamente dalle Dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati o di integratori per essere ivi utilizzati.

E' consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici debbono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, composti ed integrati, al Ministero della sanità per gli integratori ed al Ministero delle finanze in tutti i casi.

CAPO III.

COMMERCIO DEI MANGIMI

Art. 11.

Salvo quanto disposto negli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi semplici, deve dichiarare, oltre la denominazione della merce, la ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento, i seguenti contenuti analitici percentuali:

a) quantità di acqua;
b) protidi grezzi;
c) lipidi grezzi (estratto etereo):
d) fibra grezza (metodo Weende);
e) ceneri;
f) estrattivi inazotati.

I dati di cui alle lettere da *b)* ad *f)* devono essere espressi su sostanza secca.

Art. 12.

Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, venduti allo stato naturale, non macinati o frantumati, per i residui provenienti dalla produzione dello zucchero, escluso il melasso, nonchè per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione della birra, se gli stessi non sono posti in commercio sotto una diversa, particolare denominazione deve essere indicato il solo contenuto percentuale di acqua.

Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.

Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri riferiti a sostanza secca.

Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero e da miscela dei due tipi.

Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, dell'articolo 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza.

Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente articolo, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.

Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.

Per le carrube frantumate è richiesta la dichiarazione del solo contenuto zuccherino, espresso in zuccheri totali, riferito a sostanza secca.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione dell'amido debbono essere indicati tutti i contenuti analitici percentuali di cui all'articolo 11.

Per la farina di erba medica è richiesta anche la dichiarazione del contenuto in beta carotene, riferito a sostanza secca.

Art 13.

Per la « gemma di riso » devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza, ceneri e silice espressi sulla sostanza secca.

Per la « pula di riso » dovranno essere indicati i contenuti percentuali in protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per la « puletta di riso » ed il « farinaccio di riso » dovranno essere indicati i contenuti percentuali in fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici

Qualora invece i sottoprodotti di cui al precedente comma siano posti in vendita macinati, devono essere dichiarati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, riferiti alla sostanza secca.

Art. 14.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi composti, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti percentuali indicati nell'articolo 11:

a) il nome o ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la sede dello stabilimento;

c) la data e il numero dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;

d) l'indicazione dei mangimi semplici componenti la miscela elencati in ordine decrescente di quantità presente;

e) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.

Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.

Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca.

Art. 15.

Gli integratòri devono essere posti in commercio in confezioni sulle quali devono essere riportate in modo indelebile, oltre la denominazione ed il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o importatrice, anche:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per chilogrammo di integratore;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

d) la data ed il numero di registrazione di cui all'articolo 8.

Art. 16.

Oltre la denominazione del prodotto ed il nome o la ragione sociale, nonchè la sede della ditta produttrice o confezionatrice per i mangimi integrati immessi in commercio sono prescritte:

a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;

b) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato;

c) una breve istruzione sull'uso, con le indicazioni delle dosi di somministrazione. Per i nuclei dovranno essere indicate le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

E' vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori.

Art. 17.

E' vietato vendere, detenere per vendere, mettere comunque in commercio o fornire ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, ad uso di alimentazione animale, prodotti:

a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;

b) che contengano sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di olive macinati, vinaccioli e similari.

E' comunque vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera *b)* nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso e dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici e composti alla rinfusa o con frazionamento delle quantità contenute nei sacchi o imballaggi originari.

Art. 18.

Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto dal venditore all'acquirente o risultare nelle fatture.

Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei mangimi, deve risultare la esatta identificazione di essi.

Quando le merci siano poste in vendita in imballaggi (sacchi, casse, barattoli e simili), le dichiarazioni o indicazioni di cui sopra devono essere apposte sugli imballaggi stessi, oppure su cartellini assicurati agli imballaggi da sigilli, in modo chiaro leggibile ed indelebile. Gli imballaggi devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice.

I mangimi composti, i mangimi integrati e gli integratori devono essere sempre posti in commercio in imballaggi.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di capacità non superiore ai cento chili, di ciascun tipo di mangime composto e di mangime integrato.

Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano venduti alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i mangimi e gli integratori che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

Art. 19.

La produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi affettivi o sportivi e per lo allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, è regolata dalla presente legge.

L'importazione dei prodotti di origine animale in scatola, o in altra confezione, per la nutrizione degli animali di cui al comma precedente, è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero della sanità, che lo concede agli interessati su domanda e a seguito della presentazione da parte degli stessi del certificato sanitario di libera vendita rilasciato dall'autorità sanitaria del paese d'origine della merce.

Capo IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

Chiunque produce per farne commercio mangimi semplici d'origine animale, mangimi composti, integratori per mangimi o mangimi integrati senza le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, o pone in vendita integratori senza avere ottenuto la registrazione da parte del Ministero della sanità è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa.

Art. 21.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 22.

Chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge, non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni, denominazioni o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno lo acquirente sulla composizione, specie o natura della merce, è punito salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 250.000 a un milione.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Art. 23.

In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, è in facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, di ordinare la sospensione dell'attività, e di proporre la revoca della autorizzazione.

L'autorità giudiziaria si pronuncerà definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca.

In ogni caso la sentenza di condanna ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 della presente legge, dovrà essere pubblicata a spese del condannato a norma del Codice penale.

Art. 24.

Sui valori dei contenuti analitici da dichiararsi ai sensi della presente legge sono ammesse le seguenti tolleranze:

acqua: 10 per cento in più del valore dichiarato. In ogni caso, il contenuto massimo di acqua nel mangime non deve superare il 13 per cento;

protidi: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano più del 35 per cento di protidi la tolleranza in meno è ridotta al 5 per cento;

ceneri: 10 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

lipidi: 20 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati fino ad un contenuto del 5 per cento; 20 per cento in più e 10 per cento in meno oltre il 5 per cento di contenuto;

fibra grezza: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

silice: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

cloruro di sodio: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

zuccheri: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

vitamine: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

antibiotici: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

macroelementi minerali: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

microelementi minerali: 10 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.

Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto di acqua, fibra grezza, silice, cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.

Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge.

Art. 25.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità secondo le rispettive competenze.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V.
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 27.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di mangimi semplici di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purchè presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

Fanfani — Rumor — Bosco — Trabucchi — Colombo — Preti — Jervolino

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 282.
Modificazioni all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 283.
Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) integrato dai Ministri per la pubblica istruzione, per la difesa e dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca, è demandato il compito di:

a) accertare le condizioni e le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica e stabilire le direttive generali per il suo potenziamento, in vista dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, e nel rispetto della libertà della scienza:

b) promuovere la formulazione ed il coordinamento di programmi di ricerca di interesse nazionale e sovraintendere al loro svolgimento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, caso per caso, quando ne ravvisi l'opportunità, che altri Ministri prendano parte ai lavori del Comitato.

Alle sedute del Comitato partecipa il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Comitato di Ministri si aduna almeno una volta ogni quadrimestre.

Art. 2.

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i competenti organi del Consiglio stesso e la Assemblea dei Comitati nazionali prevista nell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché il Ministro per la pubblica istruzione ed il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca, presenta al Comitato di Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, corredati da apposite relazioni, nonché proposte di provvedimenti per attuare detti programmi o per dare comunque incremento alle attività di ricerca nel Paese.

La relazione generale, approvata dal Comitato di Ministri, viene allegata alla relazione economica presentata annualmente dal Ministro per il bilancio.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 le somme assegnate negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri a scopi di ricerca scientifica, ed eventualmente ripartite in più capitoli, saranno, per ogni Ministero, raggruppate in un unico capitolo, sotto la denominazione: « Spese per la ricerca scientifica ».

Art. 4.

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 732, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 140 membri, dei quali:

a) 48 sono eletti dai professori di ruolo nelle Facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 24 sono eletti dai professori di ruolo delle Facoltà giuridiche, politico-sociali, storico filosofico-letterarie e delle Facoltà di scienze economiche e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 16 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle Facoltà di cui alla lettera *a*), fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) 8 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle Facoltà di cui alla lettera *b*), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

e) 20 sono eletti da esperti e da ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti da Amministrazioni statali, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

f) 12 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

g) 12 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti.

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonchè le modalità per lo svolgimento delle

elezioni, per le cooptazioni e per le nomine, sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria.

Art. 5.

Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, nonchè tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di presidenza del Consiglio stesso.

Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'articolo 1.

Art. 6.

Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i Ministeri interessati, può avvalersi dell'opera di istituti scientifici dipendenti dalle Università, o da altri Enti, o da Amministrazioni pubbliche, o da privati, in base ad accordi o convenzioni da stipulare, di volta in volta, tra il Consiglio stesso e le Amministrazioni, gli Enti ed i privati interessati.

Art. 7.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è abrogato.

Art. 8.

Entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento previsto nel terzultimo comma dell'articolo 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo 4, dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato di Ministri di cui all'articolo 1, su proposta del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge, potranno essere rieletti nei Comitati nazionali anche coloro che ne hanno già fatto parte nei precedenti quadrienni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI — ANDREOTTI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. 284.

Norme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle forze armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia, sono resi cumulativi in un unico organico.

La tabella *B* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Alla prima copertura dei posti di ufficiali subalterni di cui al precedente articolo, il Ministero di grazia e giustizia provvederà, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 508, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, mediante concorso interno per titoli e per esame speciale riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito, i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultino distaccati presso il Ministero stesso a norma dell'articolo 41 del citato decreto n. 508 modificato dall'articolo 26 del successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 381.

L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto, alla data del bando di concorso, almeno 5 anni di servizio continuativo presso il Ministero di grazia e giustizia, con le funzioni proprie degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

2) aver riportato nell'ultimo triennio classifiche non inferiori a « buono » con punti 3.

Art. 3.

L'esame speciale di cui al precedente articolo consiste in un colloquio, avente per oggetto le seguenti materie:

1) nozioni di diritto e procedura penale con particolare riguardo alle disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alla custodia preventiva ed alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza;

2) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

3) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

4) regolamento di disciplina militare con riferimento alle ipotesi di reato previste dal Codice penale militare di pace.

Art. 4.

L'esame speciale, per il quale è attribuito un punteggio unico espresso in trentesimi, non si intende superato se il candidato riporti una votazione inferiore a 21 trentesimi.

Nei confronti dei candidati che abbiano superato lo esame si fa luogo alla valutazione dei titoli a norma dei seguenti articoli.

La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio conseguito nell'esame e di quello attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 5.

Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli:

1) il grado rivestito alla data del bando di concorso;

2) la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;

3) le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra;

4) la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dalle note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di servizio;

5) la laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, ovvero quella in lettere e filosofia o in pedagogia.

Art. 6.

I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta, così ripartito:

1) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti quattro, due e uno secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente;

2) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,40 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 fino ad un massimo di punti quattro;

3) per le ricompense al valore militare le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino ad un massimo di punti sei;

4) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque;

5) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti undici.

Art. 7.

La graduatoria di merito è compilata in base al punteggio complessivo di cui all'ultimo comma dello articolo 4.

Conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia i vincitori del concorso che alla data della nomina rivestano il grado di sottotenente di complemento dello Esercito. I vincitori del concorso che alla predetta data rivestano il grado di tenente ovvero quello di capitano di complemento dell'Esercito conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo stesso.

I medesimi sono iscritti nel ruolo secondo il grado loro conferito e nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente, da un magistrato di Corte di appello, dal direttore dell'ufficio II della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri designato dal Ministero della difesa d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia e da un ispettore generale amministrativo degli Istituti di prevenzione e pena.

Le funzioni di segretario sono espletate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 9.

Ai concorrenti nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, in esito al concorso previsto dalla presente legge, è attribuito, se all'atto della nomina siano provvisti di uno stipendio di importo superiore, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, riassorbibile nei successivi incrementi di stipendio per aumenti periodici o promozione.

Art. 10.

Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia cui sia stato conferito il grado di sottotenente o tenente in applicazione della presente legge, il periodo di permanenza in tali gradi previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è ridotto, ai fini della promozione al grado immediatamente superiore, ad un anno.

Tale beneficio opera una volta soltanto.

Art. 11.

Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali di complemento delle forze armate che siano in possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 12.

Per quanto non previsto o derogato dalla presente legge valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA

Numero d'ordine	SEDI	Maggiore comandante	Capitani	Tenenti e Sottotenenti	TOTALE
1	Ancona	—	—	1	1
2	Bari	—	—	1	1
3	Bologna	—	—	1	1
4	Cagliari	—	—	2	2
5	Catanzaro	—	—	1	1
6	Firenze	—	—	1	1
7	Genova	—	—	1	1
8	L'Aquila	—	—	1	1
9	Milano	—	1	1	2
10	Napoli	—	1	1	2
11	Palermo	—	1	1	2
12	Perugia	—	—	1	1
13	Potenza	—	—	1	1
14	Roma	1	1	2	4
15	Torino	—	—	2	2
16	Trieste	—	—	1	1
17	Venezia	—	—	1	1
	TOTALE	1	4	20	25

LEGGE 5 marzo 1963, n. 285.

Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la parte relativa all'ampliamento ed al riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli è modificato sostituendo alle parole « nonchè all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli », le seguenti: « nonchè alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del nuovo palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area delimitata da corso Garibaldi, via Enrico Cosenz e via SS. Cosma e Damiano ».

Art. 2.

Per l'acquisizione dell'area di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:

a) ad acquistare l'area di proprietà delle ferrovie dello Stato, facente parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulla stessa insistono;

b) a conseguire la disponibilità dell'area e delle costruzioni demaniali facenti parte dello stesso comprensorio;

c) ad acquistare, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree di proprietà privata facenti parte del comprensorio predetto, e gli edifici che sulle stesse insistono.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione si applicheranno le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente articolo 1 della presente legge graverà per lire 2 miliardi sui fondi destinati al palazzo di giustizia di Napoli, in applicazione della legge 25 aprile 1957, n. 309, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per lire 2 miliardi annui su quelli da iscriversi nello stesso stato di previsione per gli esercizi 1964-65 e 1965-66.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, dal 1° luglio 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — LA MALFA — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 286.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « Nino Gorini » di Varese.

N. 286. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « Nino Gorini » di Varese, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 287.

Erezione in ente morale dell'« Asilo infantile di Provezze », in Provezze di Provaglio d'Iseo (Brescia).

N. 287. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Asilo infantile di Provezze », in Provezze di Provaglio d'Iseo (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 40. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 169 « Istituzione, fino al 31 luglio 1963, di una tassa compensativa all'esportazione verso la Francia di frigoriferi domestici e loro parti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 dell'11 marzo 1963, pagina 1284, colonna seconda articolo 1, numero 2), ottava riga, ove è detto: « 5,49 % del valore, dal 1° luglio 1963 al *30 giu-* » leggasi « 5,49 % del valore, dal 1° luglio 1963 al *31 luglio 1963* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 1963.

Istituzione presso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato misto programmi dei notiziari e servizi informativi per l'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento riguardante la gestione dei notiziari e servizi informativi per l'estero approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Comitato misto per i programmi previsto al n. 1 del regolamento citato;

Vista la lettera n. 3919 del 18 aprile u. s. con la quale la RAI Radio Televisione Italiana ha designato i propri rappresentanti in seno al Comitato citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato misto programmi di cui alle premesse che risulta così costituito:

Presidente:

Delle Fave on.le prof. Umberto, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Lefevre prof. Renato, funzionario, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale reggente del Servizio informazioni;

Santa Maria dott. Luigi, funzionario del Servizio informazioni, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale reggente della Divisione II Stampa italiana;

Lucidi dott. Raoul, funzionario del Servizio informazioni, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale direttore della divisione IV - Radio e televisione;

Smoquina dott. Giorgio, funzionario del Ministero degli affari esteri, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Mucci dott. Domenico, funzionario del Ministero del commercio con l'estero, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bernabei dott. Ettore, designato dalla RAI - Radio Televisione Italiana;

Beretta dott. Luigi, designato dalla RAI - Radio Televisione Italiana;

Vasari dott. Bruno, designato dalla RAI - Radio Televisione Italiana;

Castelnuovo ing. Gino, designato dalla RAI Radio Televisione Italiana;

Mariotti dott. Delio, designato dalla RAI Radio Televisione Italiana.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Antonio De Rosa, funzionario del Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Ai componenti del Comitato di cui all'art. 1 saranno corrisposti gettoni di presenza, per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 23

(1683)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1963.

Istituzione presso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito riguardante la gestione dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento riguardante la gestione dei notiziari e servizi informativi per l'estero approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito, prevista al n. 9 del regolamento citato;

Vista la lettera n. GM/37277/37166/V del 7 luglio u. s. con la quale il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha designato quali propri rappresentanti in seno alla Commissione suddetta l'ing. Federico Nicotera e il dott. Aldo Cademartori;

Vista la lettera n. 3919 del 18 aprile 1962, con la quale la RAI Radio Televisione Italiana ha designato i propri rappresentanti in seno alla Commissione citata;

Decreta:

E' istituita presso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito di cui alle premesse che risulta così costituita:

Presidente:

Delle Fave on.le prof. Umberto, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Pitolli dott. Francesco, funzionario, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale capo del personale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Troncelliti dott. Giuseppe, funzionario, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale capo della divisione I - affari generali - del Servizio informazioni;

Nicotera ing. Federico, funzionario, designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Cademartori dott. Aldo, funzionario, designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vasari dott. Bruno, designato dalla RAI - Radio Televisione Italiana;

Castelnuovo dott. ing. Gino, designato dalla RAI - Radio Televisione Italiana.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Claudio Ferro-Luzzi, funzionario del Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione di cui all'art. 1 saranno corrisposti gettoni di presenza, per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 19

(1684)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1963.

Aumento della somma riservata per la concessione dei contributi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di uve e mosti di produzione 1962.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1962, registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 85, con il quale sono state stabilite le modalità di assegnazione e liquidazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1962, entro il limite massimo di L. 600 milioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1963, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 356, contenente la ripartizione fra le varie Provincie della somma di L. 600 milioni riservata con il citato decreto ministeriale 13 ottobre 1962;

Considerato che i quantitativi di uve e mosti effettivamente conferiti all'ammasso sono risultati notevolmente superiori al previsto e che, pertanto, in relazione al maggior costo dei relativi finanziamenti, appare necessario elevare adeguatamente l'anzidetta somma di L. 600 milioni;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 ottobre 1962 la somma riservata per l'erogazione del contributo di cui alle premesse è elevata da L. 600 milioni ad un miliardo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 145

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1963.

Autorizzazione al comune di Roccamonfina a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista l'istanza 5 febbraio 1962 del sindaco di Roccamonfina;

Viste le deliberazioni consiliari 22 marzo 1961, n. 8, e 28 dicembre 1961, n. 67 del medesimo Comune;

Vista la decisione 31 ottobre 1962, n. 59187, Div. 4ª, della Giunta provinciale amministrativa di Caserta con la quale si approva la deliberazione comunale di assunzione di un mutuo di L. 18.611.030 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Roccamonfina;

Visti il progetto, il preventivo di spese e gli atti allegati;

Vista la nota 21 luglio 1962, n. 113907, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Roccamonfina un nuovo edificio da adibire a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Roccamonfina, secondo il progetto presentato ed approvato a firma architetto Ezio Caizzi ed ing. Gennaro Petteruti, il comune di Roccamonfina è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 18.611.030 (lire diciottomilioniseicentoundicimilatrenta), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Roccamonfina un contributo straordinario da prelevarsi sulla somma stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a sensi dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella

misura di L. 2.042.550 (lire duemilioniquarantaduemilacinquecentocinquanta) annue e per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà irrevocabilmente e per tutta la durata dell'ammortamento alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Roccamonfina, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 220. — GALLUCCI

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1963.

Camere di commercio, industria ed agricoltura designate a proporre i componenti del Collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato modificato l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato;

Visto il proprio decreto 18 maggio 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1960, n. 144;

Decreta:

Articolo unico.

Le seguenti Camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica sono designate — per il triennio 1° gennaio 1964-31 dicembre 1966 — a proporre, due per ciascuna, i nominativi di persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, tra le quali, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, verranno scelti nove delegati effettivi e tre supplenti che saranno chiamati a far parte del Collegio consultivo dei periti doganali:

Bari - Bologna - Cagliari - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino - Trieste - Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1963

Il Ministro: PRETI

(1737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Comunicato

Il Ministero dell'industria e del commercio rende noto a tutti gli effetti che l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), istituito con legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ha stabilito la propria sede provvisoria in Roma, via Aniene n. 14.

Rende inoltre noto ad ogni effetto che il predetto Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), in applicazione di quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, ha nominato, in data 16 marzo 1962, i seguenti amministratori provvisori delle imprese elettriche trasferite all'ENEL:

per la Società Generale Elettrica della Sicilia, con sede in Palermo, via Libertà n. 46: l'avv. Filippo Maniscalco Basile;

per la Società per Azioni Meridionale di Elettricità, con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42: il prof. dottore Salvatore Sassi;

per la SIP - Società Idroelettrica Piemonte - S.p.A., con sede in Torino, via Bertola n. 40: il dott. ing. Francesco Donati;

per la Società per Azioni Elettrica Selt - Valdarno, con sede in Firenze, via de' Cerretani n. 6: il dott. Mario Tanini;

per la Società per azioni Edisonvolta, con sede in Milano, via Carducci n. 1/3: il dott. Vincenzo Landi;

per la Società Romana di Elettricità per azioni, con sede in Roma, via Poli n. 14: il dott. ing. Riccardo Levi;

per la Società Adriatica di Elettricità, società per azioni, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901: il prof. avv. Feliciano Benvenuti.

Roma, addì 20 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(1745)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Ariete Laurentino », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 marzo 1963, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Ariete Laurentino », con sede in Roma, costituita in data 6 dicembre 1957 per atto del notaio avv. Francesco Antonelli, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il prof. Carlo Gualtieri.

(1598)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione commissariale e conferma del commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1963, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 182, la gestione commissariale della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno è prorogata sino al 31 dicembre 1963 ed il sig. Giuseppe Formentini viene confermato commissario per l'amministrazione straordinaria della detta Stazione.

(1740)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Luciana Ragnetti, nata ad Albano Laziale (Roma) il giorno 11 dicembre 1926, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Roma il 24 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1607)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

La dottoressa Luciana Ragnetti, nata ad Albano Laziale (Roma) il giorno 11 dicembre 1926, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dall'Università di Roma il 30 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1608)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A. 157 del 4 marzo 1963 - Esportazione italiane verso l'Irak.

(1738)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A. 158 dell'8 marzo 1963 Temporanea importazione di pelli da pellicceria conciate e/o tinte e comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili manufatti e confezioni di pellicceria per essere ulteriormente rifinite per conto di committenti esteri.

(1739)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 25 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620.97	621 —	621 —	621.03	620,96	620.96	621,01	620,95	620,98	621 —
$ Can.	575,80	575,80	576 —	576,05	575 —	575,75	576 —	575,70	575,80	575,80
Fr Sv.	143,54	143,48	143,515	143.49	143,48	143,53	143,48	143,50	143,53	143.50
Kr D.	90,01	90 —	90,01	89,995	89,95	90 —	90 —	90 —	90,01	90 —
Kr N.	86,93	86,94	86,91	86,93	86,95	86,93	86,93	86,90	86,93	86,90
Kr Sv.	119,59	119.56	119,55	119.59	119,60	119,58	119,585	119,55	119,59	119.55
Fol	172,83	172,80	172,82	172.80	172,75	172,83	172,795	172.80	172,83	172,80
Fr B.	12 44	12,448	12,4440	12,45	12,4475	12,45	12,4475	12,45	12,44	12,45
Franco francese	126,73	126.735	126,71	126,75	126,70	126,72	126,74	126,70	126,73	126,72
Lst.	1739,01	1738,80	1738.80	1739 —	1738,75	1739,77	1738,95	1739.05	1739 —	1738,80
Dm. occ.	155,47	155,48	155.48	155,505	155,42	155,46	155,49	155,45	155.46	155,47
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,04	24,0425	24 —	24,04	24,041	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,69	21,69	21,68	21,70	21,70	21,69	21,6775	21,65	21,70	21,69

Media dei titoli del 25 marzo 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	115,975
Redimibile 3,50 % 1934	93.625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89.45
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,125
Id 5 % (Città di Trieste)	100.95
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103.625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,02
1 Dollaro canadese	576.025
1 Franco svizzero	143,485
1 Corona danese	89.997
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	119,587
1 Fiorino olandese	172,797
1 Franco belga	12.449
1 Franco francese	126,745
1 Lira sterlina	1738,976
1 Marco germanico	155,497
1 Scellino austriaco	24,042
1 Escudo Port.	21,689

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Vicenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1963, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 40, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Vicenza per la zona compresa tra piazza San Lorenzo e contrà Pedemuro San Biagio.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1601)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3235, in data 13 marzo 1963, il sig. Dante Doni è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo.

(1602)

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3231, in data 13 marzo 1963, l'avv. Alfredo Berna è stato confermato nell'incarico di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(1603)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3227, in data 13 marzo 1963, il dott. Umberto Tosi è stato confermato nell'incarico di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara.

(1604)

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3222, in data 13 marzo 1963, il sig. Luigi Buzio è stato confermato nell'incarico di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria.

(1605)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di relitti d'alveo del torrente San Romolo in comune di Sanremo (Imperia).

Con decreto 19 giugno 1961, n. 559, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei relitti d'alveo del torrente San Romolo, segnati nel catasto del comune di Sanremo (Imperia), al foglio XXXIII, mappali nn. 411 (mq. 72,74) e 315 parte (mq. 176,34), di complessivi mq. 249,08, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 7 aprile 1961, in scala 1:500, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1674)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Alessandria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Alessandria;

Visto il decreto ministeriale in data 28 febbraio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nella provincia di Alessandria, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Palmieri dott. Francesco	punti	90,50	su 132
2.	Ferro dott. Girolamo	»	88,54	»
3.	Sardo dott. Gabriele	»	87,61	»
4.	Alberione dott. Guglielmo	»	86,81	»
5.	Schiavina dott. Renato	»	85,86	»
6.	Vucusa dott Riccardo	»	85,50	»
7.	Cavallero dott. Camillo	»	85,36	»
8.	Menduni dott. Attilio	»	83,86	»
9.	Radessi dott. Nicolò	»	82,63	»
10.	Gaetti dott. Giuseppe	»	81,95	»
11.	Merolli dott. Rocco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	81,50	»
12.	Garzi dott. Mariano	»	81,50	»
13.	Rianò dott. Enrico	»	80,93	»
14.	Pianigiani dott. Quintilio	»	80,68	»
15.	Davì dott. Guido	»	80,40	»
16.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	78,50	»
17.	Di Palma dott. Leucio	»	77,77	»
18.	Martegani dott. Aldo	»	77,50	»
19.	Salvati dott. Arnaldo	»	77,36	»
20.	Campanelli dott. Giovanni	»	77,34	»
21.	Montanaro dott. Pierino	»	76,81	»
22.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	76,72	»
23.	Panza dott. Filomeno	»	75,68	»
24.	Zaffarano dott. Michele	»	75,31	»
25.	Rago dott. Riccardo	»	74,54	»
26.	Zuanni dott. Federico	»	73,72	»
27.	Tossi dott. Carlo	»	73,13	»
28.	Bonasia dott. Michele	»	71,50	»
29.	Mangano dott. Gaetano	»	70,81	»
30.	Di Santo dott. Angelo	»	70 —	»
31.	Di Conza dott. Beniamino	»	69,18	»
32.	Silvano dott. Guido	»	68,27	»
33.	Aiello dott. Salvatore	»	67,63	»
34.	Nobile Cosimo	»	67,50	»
35.	Napolino dott. Francesco	»	67,18	»
36.	Albi Marini dott. Muzio	»	63,59	»
37.	Frassanito dott. Luciano	»	62,18	»
38.	De Vita dott. Attilio	»	60,86	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(1679)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.